

## Sentenza del 26/04/2021 n. 3582 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 19

### Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

### Massima:

Nessuna massima presente

### Testo:

Il Comune di Casamicciola Terme, tramite l'agente della riscossione SOGET s.p.a., il 27.06.18 notificava alla società XXXX s.p.a., esercitante l'attività di trasporto pubblico marittimo, un avviso di pagamento con il quale richiedeva la T A.R.I. per l'annualità 2018 per un ammontare di € 9.261,00. In particolare l'ente impositore, con l'atto impugnato, sottoponeva a tassazione l'area utilizzata dalla XXXX s.p.a. per l'imbarco e lo sbarco passeggeri nel porto di Casamicciola Terme e per le operazioni di manovra dei natanti. La società XXXX si opponeva all'avviso di pagamento evidenziando preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del Comune di Casamicciola Terme nonché l'inesistenza del presupposto impositivo atteso che l'area assoggetta al tributo, essendo a disposizione giusta concessione n. 60/2012 rilasciata dalla Regione Campania, non rientrava nelle aree di competenza comunale. Nel merito, la società ricorrente eccepeva l'errato computo della superficie sottoposta a tassazione avendo il Comune individuato erroneamente come area produttrice di rifiuti mq 430 adibiti a superfici operative destinate al personale per le manovre di attracco e mq 142 destinati allo stazionamento temporaneo dei passeggeri. Q.,. Il concessionario alla riscossione SOGET s.p.a si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali evidenziava la correttezza del proprio operato, avendo provveduto a richiedere la debenza della T ARI sulla scorta del servizio di raccolta rifiuti reso per le aree riportate nell'avviso ed utilizzate dalla XXXX s.p.a. e quindi considerate come legittimo presupposto impositivo. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n.8731/2019, pronunciata il 19.06.2019 e depositata il 18.07.2019, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese del giudizio. I giudici di primo grado, in motivazione, ribadivano, preliminarmente, la legittimità della tassazione sulle aree in regime di concessione stante la pacifica utilità che la ricorrente traeva dal servizio di raccolta reso dal Comune. Nel merito i giudici ritenevano comunque il ricorso da accogliere parzialmente in ragione della errata individuazione, da parte dell'Ente impositore, delle superfici imponibili del tributo richiesto. Infatti, sul presupposto che la T ARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, i giudici di primo grado ritenevano l'area pari a mq 430, adibita al solo utilizzo da parte del personale autorizzato per le manovre di attracco dei natanti, area per altro delimitata, per motivi di sicurezza, dalle altre adibite al transito dei passeggeri, non suscettibile di produrre rifiuti e pertanto da escludere dalla superficie imponibile del tributo. Di contro da rigettare, erano ritenute le eccezioni di parte ricorrente inerenti l'esclusione dall'imposizione dei restanti mq 142, ricoperti da pensilina, ed utilizzati come area destinata ai passeggeri in attesa di imbarco in quanto da considerare come superfici suscettibili di produzione di rifiuti e pertanto da considerare ai fini del computo dell'imposta. Contro la sentenza propone appello la SOGET s.p.a. lamentando come il giudice di prime cure abbia errato nell'escludere dalla tassabilità i mq. 430 definendoli non produttivi di rifiuti per il loro particolare utilizzo. L'appellante, al contrario, ribadisce che la superficie deve essere inclusa nell'imponibile da sottoporre a tassazione atteso che il pontile utilizzato dalla Snav presso il porto di Casamicciola Terme costituisce, nel suo complesso, area potenzialmente idonea a produrre rifiuti in considerazione dell'elevato numero di persone che vi accedono. La XXXX s.p.a. si costituisce in giudizio e resiste con controdeduzioni con le quali, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del rappello in violazione dell'articolo 53 del D.Lgs. 546/92 in quanto proposto senza illustrazione di motivi specifici riferibili alla sentenza. Nel merito la XXXX ribadisce che l'area di cui si discute, nella realtà dei fatti, è un pontile a mare, in struttura metallica, utilizzato per l'attracco delle unità di navigazione e solo su parte di detta area, persiste una pensilina coperta e attrezzata a sala di attesa (mq. 142). La restante area (mq. 430) è transennata al fine di garantire l'incolumità dei passeggeri stessi in ottemperanza alle norme di sicurezza ed utilizzata, dal personale della società, al fine di consentire le manovre di attracco dei natanti. Inoltre la zona della pensilina destinata a sala d'attesa, sbarco ed imbarco dei passeggeri è aperta solo in prossimità dell'arrivo dell'unità di navigazione proveniente ed in partenza per Napoli e, concluse dette operazioni, tutta l'area (mq. 572) viene chiusa e, quindi, interamente interdetta a cose e persone. La XXXX, nelle proprie memorie di costituzione in giudizio, svolge anche appello incidentale riproponendo i medesimi motivi di impugnazione già esposti in primo grado ed in particolare eccepisce la carenza di legittimazione attiva del Comune di Casamicciola in quanto l'area riguardante il porto di Casamicciola Terme rientra tra i beni demaniali marittimi definita, tra l'altro, come "Demanio Necessario" in quanto, beni appartenenti, necessariamente, allo Stato. La XXXX s.p.a. sostiene infatti che l'ente gestore dei detti beni demaniali, in base al D.Lgs 112/98, è la Regione o il Comune quando non è istituita l'Autorità di sistema portuale. Nel caso di specie, tutta la superficie utilizzata dalla società contribuente è ubicata all'interno di un'area demaniale di totale ed esclusiva competenza delle Autorità di Sistema Portuale e, conseguentemente, in virtù della Legge 84/1994 (Riordino della Legislazione in materia portuale), l'ente gestore del porto di Casamicciola Terme è a tutti gli effetti la Regione Campania e non il Comune di Casamicciola Terme. Motivi della decisione E' da premettere, innanzi tutto, che il presupposto per l'applicazione del tributo alle aree portuali oggetto del presente giudizio è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. In conseguenza di ciò, le uniche aree non assoggettabili ad imposizione sono i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre

che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o supportati da idonea documentazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quindi esclusivamente quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono e conseguentemente sono sottratti all'imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti. Premesso ciò, il Collegio osserva, in primis, che la natura demaniale di un bene concesso in uso a soggetto privato appare del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento della relativa area a tassazione in quanto la sua potenziale idoneità a produrre rifiuti giustifica comunque il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto dall'ente impositore ed evidenzia, nella fattispecie, l'utilità che la XXXX s.p.a. trae dal servizio reso dal Comune. Il Collegio osserva, inoltre, che la legge, nel prevedere una presunzione relativa di produzione dei rifiuti, ammette la prova contraria e la sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti deve essere provata dal contribuente e deve essere riscontrata da parte dell'Amministrazione. Nella fattispecie e con riferimento alle aree portuali adibite a pontile ed utilizzate dai natanti di linea, non vi è dubbio che, in linea di principio, dette superfici non possono essere sottratte a tassazione in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti. Infatti le banchine portuali sono aree scoperte operative esterne, e, in quanto tali, aree indispensabili sia per accedere ai mezzi natanti che per consentire le manovre di attracco delle unità di navigazione e l'evidente e innegabile presenza umana costituisce quindi idoneo presupposto per la produzione dei rifiuti. Sul punto la giurisprudenza (Cassazione n. 3829/2009) ha chiarito che si qualificano aree scoperte, costituenti il presupposto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione. Ciò conferma il portato normativo per il quale il presupposto della Ta.Ri. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La complessità delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della SOGET s.p.a. e rigetta l'appello incidentale della Xxxxxx s.p.a. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.